

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01746/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2024, proposto da

Angela Barraco, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

- dell'avviso n. 61 del 2 gennaio 2024 con cui l'Amministrazione resistente ha

comunicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del «Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234» e, in particolare, le date dell'espletamento della stessa previste dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024;

- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'U.S.R per la Sicilia con cui la P.A ha comunicato la pubblicazione della prova scritta del concorso de quo, visualizzabile tramite accesso alla propria area riservata della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”; - dell'esito della prova scritta del concorso di cui si tratta sostenuta da parte ricorrente in data 15 dicembre 2023 nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 66, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti n. 10 e 13 redatto dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022, del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione Nazionale, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 10 e 13 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta;

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-ove esistente, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la successive prove orale, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria di cui all'art.1, commi 329 e seguenti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 », con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Emiliano

Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze prospettate dalla ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria;

Ritenuta la necessità di chiedere motivati chiarimenti all'amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente, con relazione da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto, altresì, necessario disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 23 aprile 2024

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO